



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica

PNR GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Seminario

**Le attività commerciali: dalla modulistica standardizzata nazionale
ai processi di semplificazione normativa regionale**

La modulistica nazionale standardizzata approvata in C.U. il 22.2.2018
**I nuovi adempimenti dei Comuni in materia di compatibilità degli impianti
di distribuzione carburanti**

**Le proroghe stabilite dalla legge 205/2017 per le concessioni su aree
pubbliche, le attività di taxi e NCC e gli autoriparatori**

a cura di Riccardo Roccasalva

Bari, 12 luglio 2018

Sala Conferenze – Padiglione 152 della Regione Puglia – Fiera del Levante

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

- Il decreto reca la **disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività**, comprese le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni
- con successivi decreti sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o SCIA, od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso (D.Lgs. 222/2016)
- **le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere**

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

MODULISTICA STANDARDIZZATA

- CRITERI MINIMI DI OMOGENEITA' A LIVELLO NAZIONALE
- STANDARDIZZAZIONE E UNIFICAZIONE DELLA MODULISTICA PER GLI ENDOPROCEDIMENTI A LIVELLO REGIONALE

INFORMAZIONE AI CITTADINI

- OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUI SITI DELLE PP.AA. DELLA MODULISTICA UNIFICATA, DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE E DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE, CON APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ. PREVISTE SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI INADEMPIENTI

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

- INSERIMENTO DELL'ART. 18-BIS LEGGE 241/1990: RILASCIO ANCHE TELEMATICO DELLA RICEVUTA, CHE PUÒ COSTITUIRE COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. LA DATA DI PROTOCOLLAZIONE COINCIDE CON QUELLA DI EFFETTIVA PRESENTAZIONE
- INSERIMENTO ART. 19-BIS LEGGE 241/1990: LA SCIA SI PRESENTA ALLO SPORTELLO UNICO. SCIA UNICA E SCIA CONDIZIONATA.

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

- modifica dell'art. 19 comma 3 della legge 241/1990 (SCIA): in caso di richiesta di conformazione è stata **eliminata la previsione generale di sospensione dell'attività** intrapresa
- il provvedimento di **sospensione** è **limitato ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo** per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, mentre negli altri casi l'amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

- il **comma 4 dell'art. 19** era già stato modificato dall'art. 6 comma 1 della legge 124/2015 (legge Madia). «Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»

Solo se sussistono ragioni di interesse pubblico **e non oltre il termine di 18 mesi**, l'amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Il termine di 18 mesi decorre dalla data di scadenza del termine per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente (art. 2 c. 4 D.Lgs. 222/2016).



Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

La concentrazione dei regimi: la PA chiede una volta sola

Il nuovo articolo 19-bis della legge 241/90

Quando sono necessarie più segnalazioni o comunicazioni basta presentare una **SCIA unica** allo Sportello Unico

L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini per l'istruttoria (60 o 30 giorni), di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti (*art. 19-bis comma 2*)

La SCIA UNICA
Art. 19 bis comma 2

Se per lo svolgimento di un'attività sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta **un'unica SCIA** allo sportello unico.

Anche in questo caso l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione con **efficacia immediata**, come nel regime ordinario *ex art. 19, L. 241/1990*.

Si tratta sempre di attività liberalizzate per le quali l'amministrazione deve solo verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme.

Nella fattispecie di SCIA UNICA sono esclusi i casi in cui alla SCIA siano connesse anche autorizzazioni comunque denominate, espresse o perfezionate con il silenzio assenso.

Decreto legislativo
30 giugno 2016, n.
126

Art. 3
Modifiche alla
legge 7 agosto
1990, n. 241

**Concentrazione
dei regimi
amministrativi**

La SCIA UNICA
Art. 19 bis comma 2

Decreto legislativo
30 giugno 2016, n.
126

L'amministrazione ricevente trasmette immediatamente la documentazione alle amministrazioni interessate per effettuare gli opportuni controlli e verifiche di propria competenza.

Almeno **5gg** prima della scadenza dei termini **[60 (55) gg per SCIA produttiva; 30 (25) gg per SCIA in edilizia]**, le amministrazioni interessate presentano allo Sportello Unico eventuali proposte motivate di:

- divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi
 - conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, prescrivendo le misure necessarie e indicando il termine per conformarsi.
- **proposta di atto motivato di sospensione dell'attività** nel caso di
- attestazioni non veritiere**
 - di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.**

Il termine per provvedere alla regolarizzazione dell'attività non può essere inferiore a trenta giorni.

L'attività si intende VIETATA qualora sia decorso il termine senza che le misure siano state adottate.

Art. 3
Modifiche alla
legge 7 agosto 1990,
n. 241

Concentrazione dei
regimi amministrativi

SCIA CONDIZIONATA

Art. 19 bis comma 3

Si tratta dei casi in cui l'efficacia della SCIA è condizionata dall'acquisizione di altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (pareri di altri uffici e amministrazioni o esecuzione di verifiche preventive).

Modello procedimentale più articolato:

- Il meccanismo della SCIA opera all'inizio (fase di presentazione della SCIA) e alla fine del procedimento (una volta ottenuti gli atti di assenso).
- La SCIA rappresenta il «procedimento principale» su cui si innesta una fase prodromica di tipo autorizzatorio classico.
- Le richieste delle altre autorizzazione o atti di assenso comunque denominati non gravano sul privato ma sull'amministrazione procedente (che si attiva attraverso la conferenza di servizi).

Decreto legislativo
30 giugno 2016, n.
126

Art. 3
Modifiche alla
legge 7 agosto 1990,
n. 241

Concentrazione dei
regimi amministrativi

SCIA CONDIZIONATA

Art. 19 bis comma 3

Articolazione del procedimento:

- 1) L'interessato presenta L'ISTANZA allo sportello unico che ne rilascia la ricevuta ai sensi dell'art. 18bis.
- 2) Entro 5gg lavorativi dalla presentazione dell'istanza, viene convocata la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, co.2 della L.241/90

l'efficacia della SCIA resta sospesa in attesa del rilascio degli atti di assenso presupposti alla SCIA

3) scaduti i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle amministrazioni competenti, entro 5 gg, il SUAP **COMUNICA all'interessato** il rilascio degli atti di assenso e l'attività può essere avviata **[a seguito di emanazione della determinazione di conclusione positiva della conferenza]**

Concentrazione dei regimi amministrativi

Art. 3
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

- Art. 19-bis, comma 3: *“quando l'attività oggetto di SCIA e' condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da' comunicazione all'interessato”*.
- Art. 14, comma 2. *«La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici»*.

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Si compone di 6 articoli e di una tabella allegata, contenente la precisa individuazione delle attività private soggette ai diversi regimi amministrativi:

- SCIA (art. 19)
- SCIA unica (art. 19-bis comma 2)
- SCIA condizionata (art. 19-bis comma 3)
- silenzio assenso
- mera comunicazione
- autorizzazione

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Gli ambiti tematici delle attività contenute nella tabella sono:

- **attività commerciali e assimilabili** (somministrazione, strutture ricettive, spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori carburanti, autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, tipografie, altre attività)
- **edilizia** (permesso di costruire, CILA, SCIA, attività edilizia libera, adempimenti successivi all'intervento edilizio, impianti alimentati da fonti rinnovabili)
- **ambiente** (AIA, VIA ed AUA)

N.B. Secondo il Consiglio di Stato, **le attività non mappate e afferenti ai settori contenuti nella tabella, sono libere**

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 2

- ✓ **Regimi amministrativi delle attività private.** Detta le disposizioni generali sull'applicazione della tabella allegata al decreto (una sorta di istruzioni)
- ✓ **Le amministrazioni,** nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, **anche in ragione delle loro specificità territoriali,** a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 4

Semplificazioni in materia di pubblica sicurezza:

- ✓ nel caso di locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone, non occorre più il parere della Commissione di Vigilanza. È anche eliminata la necessità del sopralluogo (cfr. circolare MISE n. U.133759 del 6.4.2017)
- ✓ per le attività di pubblica sicurezza soggette a SCIA, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini TULPS

Art. 5

Livelli ulteriori di semplificazione. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione

Alcune problematiche derivanti dalla concentrazione dei regimi amministrativi

- ✓ Disallineamento tra il testo vigente degli articoli 68 e 69 TULPS e le attività descritte alle righe 78, 80 e 81 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 - *Risoluzione MISE n. 133759 del 6 aprile 2017*
- ✓ Significato della riga 78, che prevede l'obbligo del SUAP di trasmettere l'istanza per attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, alla CCVLPS pure quando essa sia accompagnata da una relazione asseverata, dato che non occorre più il parere della Commissione ex art. 4 del decreto «SCIA 2» - *Risoluzione MISE n. 133759 del 6 aprile 2017*
- ✓ La rilevazione delle distanze dai c.d. «luoghi sensibili» degli esercizi ex art. 88 TULPS (sale bingo, sale VLT, raccolta scommesse) *Circolare 557/PAS/U/003881/12001 del 19 marzo 2018*. Il Min. Interno chiarisce che si tratta di una fase endoprocedimentale rispetto al rilascio della licenza ex art. 88, e allega i tre modelli unici di domanda, in cui è inserita la dichiarazione sostitutiva sul rispetto delle distanze

Alcune problematiche derivanti dalla concentrazione dei regimi amministrativi

- ✓ Competenza al rilascio della licenza in materia di commercio di oggetti preziosi (art. 127 TULPS e attività n. 35 della Tabella A - D.Lgs. 222/2016)
Un Comune ha sostenuto la propria competenza al rilascio della licenza, sia quando occorra la conferenza di servizi sia quando questa non occorra. La locale Questura ha ritenuto che, in difetto del titolo rilasciato dall'autorità di P.S., l'attività non possa essere avviata.

Risoluzione MISE n. 550441 del 19.12.2017: il decreto SCIA 2 non ha comportato alcun trasferimento di competenza al rilascio del titolo, ma solo l'obbligo per l'interessato di rivolgersi al SUAP per l'inoltro della pratica (SCIA condizionata o autorizzazione con silenzio-assenso).

Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ Accordi siglati in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, il 6 luglio 2017 e il 22 febbraio 2018 per l'adozione di moduli unificati e standardizzati, in applicazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 e ai sensi della legge 124/2015 (legge Madia), del D.Lgs. 126/2016 e del D.Lgs. 222/2016
- ✓ I moduli riguardano le attività produttive e l'edilizia e, ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. e), m) e r) della Costituzione, sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero

Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ **Corollario**: le Regioni e i Comuni possono apportare modifiche solo *in melius* («livelli ulteriori di semplificazione»)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte delle **Regioni**: 20.6.2017, 30.9.2017 e **31 marzo 2018** rispettivamente (utilizzando solo le informazioni indicate come variabili)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte dei **Comuni**: 30 giugno 2017, 20 ottobre 2017 e **30 aprile 2018**, in ogni caso
- ✓ La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni entro i termini previsti costituisce **illecito disciplinare** punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, presso il MISE;
- l'iscrizione all'Anagrafe è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio;
- ai fini dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- all'Anagrafe possono accedere per **consultazione** le Regioni, i Comuni e l'Agenzia delle Dogane;
- **obbligo di iscrizione** a tale anagrafe **entro il 24 agosto 2018** per tutti i titolari di autorizzazione o concessione, subordinata al rispetto di precisi parametri di compatibilità di cui ai commi 112 e 113, o all'impegno di rimuovere le cause di incompatibilità **entro il 28 febbraio 2019**;
- **in difetto di tale impegno**, il titolare **cessa l'attività di vendita di carburanti entro il 29 novembre 2018**, e provvede allo smantellamento dell'impianto;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

L'apparato sanzionatorio - 1

- in caso di **mancato invio della dichiarazione sulla compatibilità dell'impianto**, da fare contestualmente all'iscrizione all'Anagrafe (24 agosto 2018), il MISE irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma **da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo** dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e **diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni**, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- decorsi invano i 30 giorni concessi dal MISE, quest'ultimo ne da' prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio, alla Regione ed all'ente competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono **entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio**, dandone comunicazione al MISE stesso;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- il rilascio, al gestore dell'impianto, del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'Anagrafe, che l'impianto sia iscritto all'Anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

L'apparato sanzionatorio - 2

- nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione sia incompatibile e **non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro il mese di novembre 2018** il MISE irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una **somma da euro 5.000 a euro 15.000**

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, e dispone la **chiusura immediata** dell'esercizio dell'impianto. I **proventi** della sanzione amministrativa **spettano al comune** competente per territorio per la quota del **70%** e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- nel caso in cui sia accertata la **non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile** ai sensi del comma 102, o sia **inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento**, l'ente competente per territorio dichiara la **decadenza del titolo autorizzativo o concessorio** comunicandola alla Regione, al MISE e all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale dichiara la decadenza della licenza di esercizio e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- Criteri di incompatibilità:
- ❖ **Impianti ubicati all'interno dei centri abitati**
 - a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata;
 - b) impianti situati all'interno di aree pedonali.
- ❖ **Impianti ubicati all'esterno dei centri abitati**
 - a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento;
 - c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata.
- Agli impianti di distribuzione dei carburanti che **cessano definitivamente** l'attività di vendita **entro tre anni dal 28 agosto 2017, si applicano le procedure semplificate** di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della P.A. in merito al loro ripristino;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- **entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare in forma semplificata, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il 28 agosto 2020.** La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare al Comune competente tramite autocertificazione;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- **dismissione in forma semplificata**

Smantellamento delle attrezzature fuori terra; rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi; messa in sicurezza delle strutture interrato e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, esecuzione di indagini ambientali (D.M. Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31). In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrato e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

Accordo in CU dell'8 marzo 2018

- ✓ Il MISE si impegna ad ampliare «nel più breve tempo possibile» la banca dati prevista per il monitoraggio dei prezzi (art. 51 legge 99/2009) con un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale;
- ✓ Il MISE rende disponibili a Regioni, Comuni e Agenzia delle dogane i dati dell'anagrafe di cui al punto 1, per la consultazione e la interoperabilità;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

Accordo in CU dell'8 marzo 2018

- ✓ Le Regioni e gli Enti locali considerano assolti gli obblighi di comunicazione a loro indirizzate con l'effettuazione da parte dei titolari di impianti di distribuzione carburanti dell'iscrizione all'anagrafe attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, esclusivamente tramite la piattaforma informatica del MISE, indirizzata allo stesso Ministero, alla Regione competente, al Comune e all'ufficio dell'Agenzie delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali, ovvero che, pur ricadendo nella fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento da completare **entro il 28 febbraio 2019**

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

Accordo in CU dell'8 marzo 2018

- ✓ Il MISE, le Regioni e gli Enti locali concordano che l'inoltro al sistema informatico del Ministero rappresenta a tutti gli effetti l'unica modalità di notifica alle Regioni, ai Comuni e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- ✓ gli enti di cui sopra concordano inoltre sul fatto che le disposizioni di cui ai commi 112 e 113 superano le normative regionali, limitatamente agli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, ferma restando la facoltà delle Regioni di individuare altre fattispecie di incompatibilità;
- ✓ si concorda pertanto che la dichiarazione sostitutiva viene prodotta dai titolari ai sensi dei soli commi 112 e 113;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

Accordo in CU dell'8 marzo 2018

Deroghe:

- ✓ impianti per i quali è stata dichiarata la pubblica utilità prima del 29 agosto 2017
- ✓ l'impianto ricade nelle fattispecie previste da una normativa regionale derogante alle incompatibilità dei commi 112 e 113, efficace alla data del 29 agosto 2017 e per i quali la deroga alle specifiche incompatibilità di cui ai commi 112 e 113 è esplicitamente riportata nel titolo concessorio o autorizzativo prima del 29 agosto 2017
- ✓ nei casi di cui sopra l'incompatibilità è da ritenersi esclusa

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

Accordo in CU dell'8 marzo 2018

Impianti oggetto dell'iscrizione all'anagrafe:

- ✓ tutti gli impianti delle rete ordinaria e autostradale, anche in sospensiva ai sensi delle normative regionali di riferimento in materia di distribuzione dei carburanti

Impianti esclusi

- ✓ gli impianti di uso privato, avio e per natanti, in quanto non ricompresi nell'anagrafe

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

Accordo in CU dell'8 marzo 2018

Centri abitati

- ✓ Nei casi in cui il centro abitato non sia delimitato da appositi segnali o che i segnali apposti siano discordanti con quanto previsto nella cartografia allegata alla deliberazione comunale di riferimento, fa sempre fede, ai fini amministrativi, quanto previsto dalla stessa deliberazione. Se il Comune interessato non ha ancora adottato la delibera di Giunta di delimitazione del centro abitato, il medesimo Ente locale deve rendersi disponibile a convenire con l'interessato ai fini della collocazione dell'impianto se dentro o fuori il centro abitato;
- ✓ laddove non sia previsto il centro abitato ed il Comune non decida in proposito, l'impianto, ai soli fini della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 102 della legge n. 124/2017, è da ritenersi fuori dal centro abitato

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

Manuale Utente - Iscrizione all'Anagrafe degli impianti di distribuzione carburante, pubblicato dal MISE a luglio 2018

Procedimento telematico, da effettuare a cura dei titolari degli impianti attraverso il portale impresainungiorno.gov.it

Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

Proroga disposta con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205:

«**1180.** Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data»

«**1181.** In relazione a quanto disposto dal comma 1180 [...], le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del D.Lgs. 59/2010, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di CU, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012 [...], stabilendo altresì [...], il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali»

Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

Risoluzione MISE n. 87935 del 7 marzo 2018 - richieste di parere circa gli effetti dell'ultima proroga delle concessioni, disposta dal comma 1180 legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulle procedure ad evidenza pubblica avviate e concluse prima della entrata in vigore della disposizione medesima, nonché gli effetti su quelle avviate ma non concluse entro la medesima data

Effetto della seconda proroga: differisce gli effetti della prima proroga al 31 dicembre 2020, anche per le nuove concessioni eventualmente rilasciate (con efficacia al 1° gennaio 2019) per effetto della prima proroga

Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

Risoluzione MISE n. 87935 del 7 marzo 2018

Ciò non implica che le procedure di selezione adottate e concluse nel periodo intercorrente tra i termini indicati dall'Intesa (maggio e luglio 2017) e quello di entrata in vigore dell'ultima proroga (1° gennaio 2021), siano da ritenersi nulle o debbano necessariamente essere annullate, né tantomeno che possano annullarsi automaticamente le eventuali nuove concessioni già rilasciate, pur se con decorrenza che deve intendersi ora posticipata.

L'automatico annullamento delle procedure espletate e delle nuove concessioni rilasciate sarebbe **irragionevole**

Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

Risoluzione MISE n. 87935 del 7 marzo 2018

Dovrà tuttavia valutarsi, a valle della definizione dei nuovi criteri di concessione dei posteggi, se anche l'ipotesi di dare efficacia alle nuove concessioni dal 1 gennaio 2021, così come rilasciate in esito alle procedure svolte a suo tempo, possa in qualche modo ed in determinati casi ledere le aspettative di rinnovo riconosciute ai concessionari uscenti da tali nuovi criteri sulla base di espressa previsione normativa e giustificare, pertanto, un'eventuale revoca di alcune di tali nuove concessioni per illegittimità o inopportunità sopravvenuta.

Per lo stesso motivo (incerta validità di concessioni rilasciate in potenziale contrasto con i nuovi criteri) appare opportuna la sospensione degli adempimenti per eventuali procedure di selezione in corso, ossia avviate e non ancora concluse prima e dopo l'entrata in vigore del comma 1181.

Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

Risoluzione MISE n. 87935 del 7 marzo 2018

Resta fermo che il differimento dell'efficacia delle nuove concessioni già eventualmente definite e l'opportunità della sospensione di eventuali procedure in corso non trova applicazione né può essere sostenuta nel caso in cui le procedure di selezione avviate abbiano riguardato i posteggi presenti in **mercati di nuova istituzione** o i posteggi per i quali si sia posta la necessità di **riassegnazione a seguito di restituzione del titolo** da parte degli operatori. In tali casi, infatti, non vi è alcun diritto o aspettativa da tutelare relativamente a proroghe o priorità di rinnovo per i concessionari uscenti.

Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

Risoluzione MISE n. 87935 del 7 marzo 2018

Tale differimento di efficacia delle nuove concessioni o la sospensione delle relative procedure, altresì, non può essere sostenuta nel caso di posteggi ubicati nei mercati per i quali l'ente locale abbia previsto **la riorganizzazione con riduzione dei medesimi**: in tale ultimo caso, infatti, **non può essere riconosciuto ai titolari uscenti il diritto sostanziale di proroga**, in quanto le concessioni relative ai posteggi non sono venute meno per ordinaria scadenza del loro termine, e non possono quindi intendersi automaticamente prorogate, dovendo invece ritenersi le medesime revocate per circostanze sopravvenute e valutazioni correlate alla gestione del territorio